

|  |   |
|--|---|
|  | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA   |
| DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente,<br>energia e SVILUPPO SOSTENIBILE       |   |
| Servizio tutela da inquinamento<br>atmosferico, acustico<br>ed elettromagnetico  | inquinamento@regione.fvg.it<br>ambiente@certregione.fvg.it<br>tel + 39 040 377 4058<br>fax + 39 040 377 4513<br>I - 34133 Trieste, via Carducci 6 |

STINQ - PN/AIA/13

Revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 309 dell'1 marzo 2010, come aggiornata con il decreto n. 1084 del 14 maggio 2013, rilasciata a favore della Società UNICALCE S.p.A. per l'esercizio dell'attività di cui al punto 3.1, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed, in particolare, l'articolo 21-quinquies;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** l'articolo 52, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 309 del 1 marzo 2010, con il quale è stata rilasciata, alla Società UNICALCE S.p.A. con sede legale in Comune di Brembilla (BG), via Ponti, 18, (di seguito indicata come Gestore) l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del d.lgs medesimo, del funzionamento dell'impianto di produzione di calce viva, calce idrata, grassello di calce, malte per l'edilizia e derivati, di cui al punto 3.1 dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (Impianti destinati alla produzione di clinker – cemento – in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno), sito nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Maniago, 54, frazione Rauscedo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1084 del 14 maggio 2013, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 309/2010;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 309/2010, è stata prorogata fino all'1 marzo 2020;

**Vista** la nota del 7 gennaio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 312, con la quale il Gestore ha comunicato che intende dismettere l'attività IPPC di produzione di calce, individuata al punto 3.1, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e ha chiesto, conseguentemente, la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale vigente nonché l'annullamento del procedimento di riesame dell'AIA stessa avviato in data 13 dicembre 2016;

**Vista** la nota prot. n. 1597 del 14 gennaio 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha comunicato al Gestore l'archiviazione del procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale e l'avvio, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, del procedimento di revoca dell'AIA;
- 2) ha invitato ARPA FVG a compiere una visita ispettiva presso l'installazione del Gestore, al fine di accertare la pulizia, la protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti;

**Vista** la nota prot. n. 0003357 /P /GEN/ PRA\_PN del 31 gennaio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 3 febbraio 2020 con protocollo n. 4919, con la quale ARPA FVG ha trasmesso la relazione di sopralluogo effettuato presso l'installazione della Società UNICALCE S.p.A. in data 29 gennaio 2020, dalla quale risulta che le attività svolte nel corso del sopralluogo non hanno palesato inosservanze delle prescrizioni dell'AIA vigente nel particolare stato di inattività dell'opificio, e non hanno palesato impatti ambientali correlati/correlabili a detto particolare stato;

**Considerato** che la cessazione definitiva dell'attività di cui al punto 3.1, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società UNICALCE S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Maniago, 54, frazione Rauscedo, consente la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 309 dell'1 marzo 2010, come aggiornata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1084 del 14 maggio 2013 e n. 535 del 7 aprile 2015;

## **DECRETA**

### **Art. 1 – Revoca autorizzazione integrata ambientale**

**1.** E' revocata l'autorizzazione integrata ambientale assentita con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 309 dell'1 marzo 2010, come aggiornata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1084 del 14 maggio 2013 e n. 535 del 7 aprile 2015, rilasciata a favore della Società UNICALCE S.p.A. con sede legale nel Comune di Val Brembilla (BG), via Ponti, 18, identificata dal codice fiscale 00223680166.

## **Art. 2 – Disposizioni finali**


- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Unicalce S.p.A., al Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



|  |  |
|--|--|
|  | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA  |
| dIREZIONE CENTRALE ambiente, energia<br>e POLITICHE PER LA MONTAGNA              |  |
| Servizio tutela da inquinamento<br>atmosferico, acustico<br>ed elettromagnetico  | tel + 39 040 377 1111<br>fax + 39 040 377 4410<br>I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1 |

## Decreto n. 1084

STINQ - PN/AIA/13

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 309 del 1 marzo 2010.

**Società UNICALCE S.P.A.**

### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata

ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto n. 309 del 1 marzo 2010, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale è stata rilasciata, alla Società UNICALCE S.p.A. con sede legale in Comune di Brembilla (BG), via Ponti, 18, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del d.lgs medesimo, del funzionamento dell'impianto di produzione di calce viva, calce idrata, grassello di calce, malte per l'edilizia e derivati, di cui al punto 3.1 dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (Impianti destinati alla produzione di clinker – cemento – in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno), sito in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Maniago, 54, frazione Rauscedo;

**Vista** la nota del 15 ottobre 2012, con la quale la Società ha comunicato che il nuovo Gestore del complesso IPPC autorizzato con il citato decreto n. 309 del 1 marzo 2010, è l'ing. Franco Mereu;

**Vista** la nota del 6 febbraio 2013, con la quale la Società UNICALCE S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

- modifica del sistema di aspirazione a servizio dell'esistente impianto di insaccamento della calce idrata e dei prodotti premiscelati con la realizzazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E18;

**Vista** la nota prot. n. STINQ - 5761 - PN/AIA/13 del 14 febbraio 2013, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", copia della citata nota della Società datata 6 febbraio 2013 e di tutta la documentazione tecnica allegata;

- specificato che le modifiche sono da ritenersi non sostanziali ai sensi dell'articolo 5 lettera l-bis, del decreto legislativo 152/2006;

- invitato gli Enti coinvolti a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota inviata con Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 5 marzo 2013, con la quale la Provincia di Pordenone ha trasmesso il parere di competenza, riguardo le modifiche proposte dalla Società;

**Vista** la nota inviata con Posta Elettronica Certificata in data 19 marzo 2013, con la quale l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli occidentale" ha comunicato di non rilevare motivi o pareri ostativi alla realizzazione delle modifiche non sostanziali all'impianto proposte dalla Società, consistenti nella realizzazione di un nuovo punto di emissione denominato

E18 a servizio del reparto insaccamento;

**Vista** la nota inviata con Posta Elettronica Certificata in data 20 marzo 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte dalla Società;

**Preso atto** che il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha ritenuto di non esprimere alcun parere riguardo le modifiche comunicate dalla Società con la nota del 6 febbraio 2013;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 309 del 1 marzo 2010;

**Visto** l'articolo 66, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società UNICALCE S.p.A. con sede legale in Comune di Brembilla (BG), via Ponti, 18, con il decreto n. 309 del 1 marzo 2010, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

**Art. 2** - L'Allegato DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA', al decreto n. 309 del 1 marzo 2010, viene sostituito dal seguente:

## DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

### Inquadramento territoriale

Il sito su cui sorge l'impianto in oggetto è ubicato in una zona pianeggiante nel comune di San Giorgio della Richinvelda, si sviluppa in un'area classificata dal vigente P.R.G.C. come D3.1 "ZONA PRODUTTIVA COMPRESA IN ZONA AGRICOLA".

Nell'area attorno allo stabilimento entro il raggio di un chilometro dal confine dello stabilimento sono presenti, abitazioni appartenenti al centro abitato di Rauscedo, scuole, la Superstrada Cimpello Sequals, Presa idrica dell'acquedotto comunale, il fiume Meduna, zone agricole un metanodotto e un'acquedotto. Lo stabilimento è servito da un elettrodotta di potenza maggiore o uguale a 15kW.

Nell'area attorno allo stabilimento non sono presenti altre attività produttive, pubblica fognatura, ospedali, impianti sportivi o ricreativi, riserve e parchi naturali.

## **Ciclo produttivo**

Lo stabilimento svolge attività di produzione di calce viva, calce idrata, grassello di calce, malte per l'edilizia e derivati

L'attività dello stabilimento ha avuto inizio nel 1890.

Il ciclo produttivo inizia con la ricezione e messa in riserva del calcare frantumato proveniente da cave presenti nella zona pedemontana, il materiale arriva allo stabilimento su autotreni e viene depositato in cumuli su un apposito piazzale. Le sabbie necessarie alla produzione delle malte invece una volta arrivate allo stabilimento mediante camion cassonati vengono stoccate in box coperti.

### **Produzione della calce viva**

Dai cumuli di stoccaggio il calcare è prelevato con pala meccanica ed inviato ad una tramoggia di carico. Il minerale viene vagliato per separare la pezzatura inferiore ai 40mm inviando la rimanente parte del calcare ad alimentare il forno di produzione. Il forno impiegato nel processo di produzione è di tipo non rotativo "Fercalx" a tino unico, ha una potenzialità nominale di 200 tonnellate al giorno di CaO ed è alimentato esclusivamente a gas metano di rete ed ha una potenza termica nominale di circa 10MW.

La calce in uscita dal forno viene inviata direttamente allo stoccaggio in silo in attesa della successiva fase di frantumazione e vagliatura da dove viene poi stoccato in vari sili a seconda della granulometria in attesa delle successive fasi di lavorazione o del confezionamento oppure della vendita sfusa.

### **Produzione di calce idrata**

Parte della calce viva viene prelevata dai vari sili in funzione della pezzatura ed inviata all'impianto di idratazione dove mediante l'aggiunta di acqua viene prodotta la calce idrata la quale dopo un processo di vagliatura e macinazione viene stoccata in vari sili a seconda della granulometria in attesa del confezionamento della vendita sfusa o delle successive fasi di lavorazione.

### **Produzione di Grassello di calce**

Parte della calce viva viene prelevata dai vari sili in funzione della pezzatura ed inviata all'impianto di spegnimento dal quale dopo un processo di filtraggio e maturazione in opportune vasche viene ripreso con pale meccaniche ed inviato in parte all'impianto di insaccamento ed in parte destinato alla produzione di malte.

### **Produzione di Malte**

Parte del grassello proveniente dalle vasche di maturazione viene miscelato con sabbie nella maltiera da dove poi vengono stoccate in un silo polmone che alimenta le insaccatrici.

### **Confezionamento e spedizione dei prodotti finiti**

I prodotti venduti sfusi vengono caricati direttamente su automezzi mediante l'ausilio di proboscidi di carico dotate di opportuni filtri depolveratori.

I prodotti confezionati in sacchi di polietilene da 25kg vengono palettizzati e depositati in un magazzino coperto in attesa della spedizione.

## ENERGIA

Lo stabilimento utilizza l'energia termica fornita dalla combustione di gas metano per la cottura del calcare necessaria al processo di decarbonatazione.

Il consumo di energia elettrica in tutte le fasi di produzione nell'anno 2005 è stato pari a 2.213.972 kWh

Il bilancio energetico dell'intero stabilimento è riportato nella seguente tabella

| Consumo energetico di tutte le attività (anno 2005) |                           |
|---|---------------------------|
| Energia elettrica                                   | metano                    |
| 2.213.972 kWh                                       | 5.510.957 Nm <sup>3</sup> |


## EMISSIONI

### Emissioni convogliate in atmosfera

All'interno dell'attività IPPC sono presenti 15 punti di emissione soggetti ad autorizzazione di cui 3 (E15,E16,E17) in attesa di autorizzazione.

Nella seguente tabella si riportano i punti di emissione presenti:

| camino | descrizione   | Trattamento fumi  |
|--------|---|-------------------|
| E1     | Forno Fercalx   | Filtri a maniche  |
| E2     | Impianto spegnimento calce                            | -                 |
| E5     | Idratatore calce                                      | Filtri a maniche  |
| E6     | depolverizzazione nastri di reparto idratazione       | Filtri a maniche  |
| E7     | Molino a sfere CIM impianto idratazione               | Filtri a maniche  |
| E8     | Filtro separatore calce idrata fiore                  | Filtri a maniche  |
| E9     | Depolverazione carico automezzi                       | Filtri a maniche  |
| E10    | Depolverazione sili 1A e 4A insaccamento calce idrata | Filtri a maniche  |
| E11    | Depolverazione silo calce idrata fiore                | Filtri a maniche  |
| E12    | Depolverazione silo calce idrata speciale             | Filtri a maniche  |
| E13    | Depolverazione vagliatura calce e silo 9              | Filtri a maniche  |
| E14    | Depolverazione silo 2A e 3A insacco premiscelati      | Filtri a maniche  |
| E15    | Depolverazione nuovo impianto miscelazione            | Filtri a maniche  |
| E16    | Scaricatore a proboscide nuovo impianto miscelazione  | Filtro a cartucce |
| E17    | Depolverazione sili nuovo impianto miscelazione       | Filtri a cartucce |



Con nota del 6 febbraio 2013, trasmessa ai sensi dell'articolo 29 nonies del d.lgs. 152/2006, la Società ha comunicato l'intenzione di procedere alla modifica del sistema di aspirazione al servizio dell'esistente impianto di insaccamento della calce idrata e dei prodotti premiscelati con la realizzazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E18.



## **Emissioni diffuse e fuggitive**

Per prevenire le emissioni diffuse legate al sollevamento delle polveri vengono adottati i seguenti accorgimenti:

Durante i periodi di particolare siccità i piazzali e la viabilità interna vengono opportunamente bagnati

I pavimenti dei reparti ed i piazzali vengono regolarmente puliti per evitare l'accumulo di polveri

Le sabbie utilizzate all'interno del processo produttivo vengono acquistate già lavate e vagliate con un grado di umidità minimo in modo da ridurre al minimo la generazione di polveri durante le operazioni di movimentazione

## **Scarichi idrici**

All'interno dell'attività sono presenti una linea di scarico al suolo di acque industriali e tre linee di scarico al suolo di acque assimilate alle domestiche.

- le acque saponate e le acque nere prima di essere scaricate nei pozzi perdenti vengono trattate rispettivamente in vasche di condensazione grassi e fossa imhoff.

- le acque industriali sono costituite dalle acque di sfioro della vasca di sedimentazione-equalizzazione dove viene accumulata l'acqua destinata all'utilizzo nei cicli produttivi. Tale vasca oltre ad essere riscaldata con acqua emunta da pozzo, viene utilizzata per il recupero delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, delle acque impiegate per il lavaggio dei mezzi e delle acque di sfioro delle vasche di spegnimento e maturazione della calce spenta. Prima di essere scaricate al suolo le acque di sfioro subiscono un processo di correzione del pH.

## **Emissioni sonore**

Lo stabilimento svolge la propria attività a ciclo continuo su tre turni giornalieri.

Le emissioni sonore dello stabilimento più rilevanti sono dovute alle operazioni di carico del forno ed alle operazioni di macinazione vagliatura ed insilaggio dei prodotti.

Il comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA non si è ancora dotato di un piano di zonizzazione acustica per cui i limiti di emissione sono quelli stabiliti dal DPCM 1/3/1991.

Dai risultati dell'ultima campagna di misurazioni effettuate del novembre 2005 presso i recettori posti lungo il perimetro dello stabilimento risultano rispettati i limiti relativi al periodo diurno e notturno.

## **Produzione di rifiuti**

All'interno dello stabilimento durante le fasi di produzione e le operazioni di manutenzione nell'anno 2005 sono stati prodotti circa 12.208,53 t di rifiuti non pericolosi e 2.080 kg di rifiuti pericolosi.

Nella seguente tabella sono riportati i rifiuti pericolosi prodotti nell'anno 2005

| Descrizione  | Codice CER | Quantità (anno 2005) |
|--|------------|----------------------|
| Scarti di olio minerale per motori ingranaggi e lubrificazione | 130205*    | 1.640 kg             |
| Cere e grassi esausti  | 120112*    | 440 kg               |

Nella seguente tabella sono riportati i rifiuti non pericolosi prodotti nell'anno 2005

| Descrizione  | Codice CER | Quantità (anno 2005) |
|--|------------|----------------------|
| Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce     | 101304     | 12.104 ton           |
| Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione | 170904     | 50.560 kg            |
| Imballaggi di materiali misti                            | 150106     | 31.900 kg            |
| Ferro e acciaio  | 170405     | 15.350 kg            |
| Fanghi delle fosse settiche                              | 200304     | 4.500 kg             |
| Metallo  | 200140     | 2.220 kg             |

All'interno dello stabilimento sono presenti 3 aree distinte per lo stoccaggio dei rifiuti

| # | descrizione                            | CER                        | modalità   | Volume m <sup>3</sup> |
|---|--|----------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Deposito oli e grassi                  | 120112*<br>130205*         | Fusti entro bacini di contenimento in locale coperto | 0,6                   |
| 2 | Area Stoccaggio refrattario            | 170904                     | Locale coperto e pavimentato                         | -                     |
| 3 | Zona stoccaggio rifiuti non pericolosi | 150106<br>170405<br>200140 | In Contenitori Scarrabili                            | 22                    |

La Società ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 del D.Lgs 152/06.

## BONIFICHE AMBIENTALI

L'area su cui sorge lo stabilimento non è stata inclusa tra le aree per cui sono richiesti interventi di bonifica ai sensi del D.M. 471/99.

## IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Per tipologia e quantità di materiali trattati e stoccati, l'impianto non è soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs 334/99 agli articoli 6,7 e 8.



**Art. 3** - L'Allegato B, al decreto n. 309 del 1 marzo 2010, viene sostituito dal seguente:

## **ALLEGATO B**

L'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.lgs 59/2005 viene rilasciata alla Società UNICALCE S.p.A. relativamente allo stabilimento situato in via Maniago 54, frazione Rauscedo, nel comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

#### **Punto di emissione E1 (forno "FERCALX")**

valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

Ossidi di Azoto espressi come NO<sub>2</sub>..... 300 mg/Nmc

Ossidi di Zolfo espressi come SO<sub>2</sub>..... 35 mg/Nmc

Polveri ..... 20 mg/Nmc

#### **Punto di emissione E2 (impianto spegnimento calce)**

Polveri ..... 20 mg/Nmc

#### **Punti di emissione E5(idratatore), E6(impianto idratazione/spegnimento), E7(frantoio micronizzazione), E8(filtro separatore calce chimica), E9(Captazione polveri da nastri trasportatori)**

Polveri ..... 20 mg/Nmc

#### **Punti di emissione E10,E11,E12,E13,E14 (Aspirazione polveri sili)**

Polveri ..... 10 mg/Nmc

#### **Punto di emissione E15 (nuovo impianto miscelazione), E16 (scaricatore a proboscide)**

Polveri ..... 20 mg/Nmc

#### **Punto di emissione E17 (sili nuovo impianto miscelazione)**

Polveri ..... 10 mg/Nmc

Per il nuovo punto di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

#### **Punto di emissione E18 (nuovo impianto aspirazione insaccamento calce idrata e premiscelati)**

Polveri ..... 10 mg/Nmc

*I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D:Lgs.152/06).*

La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001.

Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino a norma di sicurezza che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001.

Si raccomanda che i tronchetti siano dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa.

Relativamente al nuovo punto di emissione la Società dovrà:

- comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n. 6 "Friuli occidentale" e al Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto;
- mettere a regime l'impianto entro sei mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n. 6 "Friuli occidentale" e al Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA;
- entro 45 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n.6 "Friuli occidentale" e al Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

### **Prescrizioni generali**

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- b) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

## SCARICHI IDRICI

Lo scarico S4 avviene su suolo (pozzi perdenti) in quanto, come comunicato dal Comune di S. Giorgio della Richinvelda con nota del 01.10.09 "...il più vicino tratto di rete fognaria si trova a circa 350 mt dallo stabilimento. La condotta recapita nel depuratore fognario ubicato nella frazione di Rauscedo che non è progettato per ricevere acque reflue industriali".

Lo scarico dista almeno un chilometro dal corpo idrico superficiale torrente Meduna e circa 300 mt dal canale "scarico Meduna" del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna che è in fase di dismissione (nota del Consorzio del 26.10.09), quest'ultimo si trova ad una differenza di quota dal punto di scarico di circa 4,5 mt., inoltre, tra il punto di scarico su suolo e detto canale sono interposte alcune proprietà private e una strada comunale.

Sono autorizzati i seguenti scarichi:

| Scarico | Tipologia acque scaricate  | Trattamento                          | recapito  |
|---------|--|--------------------------------------|---|
| S4      | Scarico industriale costituito da: acque di sfioro delle vasche di maturazione del grassello di calce, acque lavaggio automezzi prive di tensioattivi, acque meteoriche dal dilavamento di tetti e piazzali e acque di bagnatura dei piazzali. | Sedimentazione e correzione pH       | 2 pozzi perdenti con sistema di sub-irrigazione |
| S3      | acque nere e saponate derivanti da bagni e servizi   | Vasca condensa grassi e fossa imhoff | Pozzo perdente                                  |
| S2      | acque nere e saponate derivanti da bagni e servizi   | Vasca condensa grassi e fossa imhoff | Pozzo perdente                                  |
| S1      | acque nere e saponate derivanti da bagni e servizi   | Vasca condensa grassi e fossa imhoff | Pozzo perdente                                  |

Lo scarico delle acque reflue può avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza e quanto previsto dall'art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
- lo scarico deve essere mantenuto accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
- il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali e quelle per il controllo in continuo e regolazione del pH devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
- mantenere il sistema di allarme che si attiva qualora il pH superi l'intervallo ottimale di funzionamento;
- le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non dovranno immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali.

Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:

- a) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
- b) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto a.

## RIFIUTI

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

Prescrizioni:


- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;

## RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA, la Ditta dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

## MTD

Entro 6 mesi dalla pubblicazione su Gazzetta ufficiale delle linee guida relative alle attività 3.1 dell'allegato I del D.Lgs n. 59/2005, il gestore dovrà inviare alla Regione una relazione contenente lo stato di applicazione delle MTD con riferimento puntuale alle stesse.



**Art. 4** - L'Allegato C, al decreto n. 309 del 1 marzo 2010, viene sostituito dal seguente:

## **ALLEGATO C**

### **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e tenuti presso l'impianto a disposizione delle Autorità di controllo.

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Evitare le miscele**

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

#### **Funzionamento dei sistemi**

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

#### **Guasto, avvio e fermata**

In caso di guasto agli impianti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari, all'ARPA FVG. Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

#### **Arresto definitivo dell'impianto**

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

#### **Manutenzione dei sistemi**

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda .

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

### Accesso ai punti di campionamento

La Società dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi idrici
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti
- e) pozzo di approvvigionamento idrico.

### Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS competenti con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS, ARPA FVG. una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

## RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella Tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1- *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

| Soggetti                 | Nominativo del referente  |   |
|--------------------------|---|---|
| Gestore dell'impianto    | UNICALCE S.p.a.   | MEREU FRANCO  |
| Società terze contraenti | Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi         | Come identificate da comunicazione dell'Azienda   |
| Autorità competente      | Regione Friuli Venezia Giulia   | Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG |
| Ente di controllo        | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia | Direttore del Dipartimento di Pordenone   |





## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

### PARAMETRI DA MONITORARE

#### Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - *Inquinanti monitorati*

| Parametri                          | Punto di emissione |   | Frequenza controllo |             | Metodi   |
|------------------------------------|--------------------|---|---------------------|-------------|--|
|                                    | E1                 | E2, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18 | continuo            | discontinuo |  |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) | x                  | -   | -                   | annuale     | Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali<br>(art. 271 comma 2 D.Lgs. 152/06) |
| Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) | x                  | -   | -                   | annuale     |  |
| Polveri totali                     | x                  | x   | -                   | annuale     |  |

Per quanto riguarda gli impianti esistenti che emettono in atmosfera attraverso i punti di emissione E10, E11, E12, E13, E14 e l'impianto nuovo, dopo la messa a regime, avente punto di emissione E17, trattandosi di sili dotati di idoneo sistema di abbattimento delle polveri, la società è esonerata dall'effettuare i controlli analitici alle emissioni in atmosfera qualora effettuati correttamente le operazioni di manutenzione degli impianti.

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - *Sistemi di trattamento fumi*

| Punto emissione                                      | Sistema di abbattimento | Parti soggette a manutenzione (periodicità)   | Punti di controllo del corretto funzionamento | Modalità di controllo (frequenza)                 | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
|--|-------------------------|---|---|---|--|
| E1, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 | 08 Filtri a maniche     | Controllo di funzionamento (giornaliero), efficienza soffiaggio maniche (mensile)   | Depressione differenziale                     | mediante lettura del relativo strumento (mensile) | Registro cartaceo                                  |
|  |                         |   | emissioni al camino                           | Analisi emissioni (annuale)                       | Rapporto di prova                                  |
| E16, E17   | 08 Filtri a cartucce    | Controllo di funzionamento (giornaliero), sostituzione cartucce (secondo necessità) | emissioni al camino                           | Analisi emissioni (annuale)                       | Rapporto di prova                                  |

## Acqua

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 5 – *Inquinanti monitorati:*

|                       | S1, S2,<br>S3 | S4 | Modalità di controllo<br>e frequenza |             | Metodi  |
|-----------------------|---------------|----|--------------------------------------|-------------|---|
|                       |               |    | Continuo                             | Discontinuo |   |
| pH                    |               | X  |                                      | Semestrale  | Metodiche derivate<br>da CNR-IRSA,<br>EPA, ISO, ASTM,<br>etc. |
| Solidi sospesi totali |               | X  |                                      | Semestrale  |   |
| Cloruri               |               | X  |                                      | Semestrale  |   |

## Rumore

Entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07, ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dello Stabilimento, nelle postazioni di misura individuate nella tavola n°2 d.d. novembre 2005 allegata alla Relazione Tecnica "Valutazione previsionale di impatto acustico nuovo impianto miscele", d.d. 30/06/08 allegata all'istanza di A.I.A.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.



## GESTIONE DELL'IMPIANTO

### Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 6 e 7 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 6 – Controlli sui macchinari

| Apparato   | Parametri                 |                         |        |             | Perdite        |   |
|--|---------------------------|-------------------------|--------|-------------|----------------|---|
|  | Controllo                 | Frequenza dei controlli | Fase   | Modalità    | Sostanza       | Modalità di registrazione dei controlli |
| Stazione filtrante punti di emissione E1, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 | Depressione differenziale | <i>mensile</i>          | regime | strumentale | Polveri inerti | Registro cartaceo                       |
| Stazione filtrante punti di emissione E16, E17   | <i>Controllo filtri</i>   | Mensile                 | regime | visivo      | Polveri inerti | Registro cartaceo                       |

Tab. 7 – Interventi di manutenzione ordinaria

| Apparato   | Tipo di intervento                    | Frequenza                               | Modalità di registrazione delle manutenzioni |
|--|---------------------------------------|---|--|
| Stazione filtrante punti di emissione E1   | <i>sostituzione maniche filtranti</i> | Secondo necessità (almeno ogni 18 mesi) | Registro cartaceo                            |
| Stazione filtrante punti di emissione E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 | <i>sostituzione maniche filtranti</i> | Secondo necessità                       | Registro cartaceo                            |
| Stazione filtrante punti di emissione E16, E17   | <i>sostituzione filtri</i>            | Secondo necessità                       | Registro cartaceo                            |

### Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 8 e 9 vengono evidenziati le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati, su dotazioni significative dell'impianto.

Tab. 8- Punti critici degli impianti e del processo produttivo

| Apparato      | Parametri        |                     |        |            | Perdite      |   |
|---------------|------------------|---------------------|--------|------------|--------------|---|
|               | Parametri        | Frequenza controlli | Fase   | Modalità   | Sostanza     | Modalità di registrazione dei controlli     |
| Forno FERCALX | O2; CH4; CO; CO2 | In continuo         | regime | automatico | CH4; CO; CO2 | Registrazione oraria su modulistica interna |

Tab. 9 – Interventi di manutenzione sui punti critici

| Apparato      | Tipo di intervento                                       | Frequenza                       | Modalità di registrazione dei controlli |
|---------------|--|---------------------------------|---|
| Forno FERCALX | Manutenzione programmata secondo indicazioni costruttore | secondo indicazioni costruttore | Bollettino di intervento                |

### Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 10 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 10- Monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale

| Indicatore   | Unità di misura | Modalità di calcolo                      | Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento | Modalità di registrazione |
|--|-----------------|--|--|---------------------------|
| Consumo specifico energia elettrica                      | KWh/t           | Consumo energia elettrica/tonnellate CaO | giornaliero  | <b>Modulo cartaceo</b>    |
| Consumo specifico gas metano                             | MJ/t            | Consumo gas metano/tonnellate di CaO     | giornaliero  |                           |
| Quantità specifica di acqua prelevata ad uso industriale | mc/t            | Acqua prelevata/ tonnellate di CaO       | Annuale gen. – dic.                                |                           |

## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al D.M. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 11, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del D.M. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Tabella 11– Attività dell'ente di controllo.

| Tipologia di intervento  | Componente ambientale interessata                     | Frequenza    | Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni) |
|--|---|--------------|---|
| Verifica delle prescrizioni (Allegato IV al D.M. 24 aprile 2008) | Aria  | Quinquennale | 1   |
|  | Acqua   | Quinquennale | 1   |
|  | Rifiuti   | -            | -   |
|  | Clima acustico  | -            | -   |
| Campionamento e analisi (Allegato V, al D.M. 24 aprile 2008)     | Aria<br>-Camino E1<br>-tutti gli inquinanti del PMC   | Quinquennale | 1   |
|  | Acqua<br>-Scarico S4<br>-tutti gli inquinanti del PMC | Quinquennale | 1   |


**Art. 5** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto n. 309 del 1 marzo 2010.

Trieste,

**14 MAG. 2013**



DIRETTORE DEL SERVIZIO  
ing. Pierpaolo Gubertini



|  |   |
|--|---|
|  | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA   |
| Direzione centrale ambiente<br>e Lavori Pubblici                                 |   |
| Servizio tutela da inquinamento<br>atmosferico, acustico ed<br>elettromagnetico  | s.tutela.inquin@regione.fvg.it<br>tel + 39 040 377 4058<br>fax + 39 040 377 4513/4410<br>I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1 |

## Decreto n. 309

ALP.10 - PN/AIA/13

D.Lgs. n. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto per la produzione di calce viva, calce idrata, grassello di calce, malte per l'edilizia e derivati, di cui al punto 3.1 dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (Impianti destinati alla produzione di clinker – cemento – in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno).

**Società UNICALCE S.P.A..**

### IL DIRETTORE

**Visto** il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato d.lgs. 59/2005, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV al d.lgs. medesimo, delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

**Visto** il Decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2007, n. 243 . – Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

**Visto** il D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Vista** la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo;

**Vista** la Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2009, (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), al cui articolo 3 vengono stabilite disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 2924 del 22 dicembre 2009, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al D.M. 24 aprile 2008;

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 2228 del 24 maggio 1996, con la quale è stata autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale all'impianto di produzione calce viva, sito in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Maniago, 54, località Rauscedo, da parte della Società Fornaci Crovato S.p.a. con sede legale in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Maniago, 54, località Rauscedo;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 3282 del 31 ottobre 1997, con la quale è stata autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale all'impianto di produzione calce, sito in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Maniago, 54, località Rauscedo, da parte della Società Fornaci Crovato S.p.a.;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 2405 del 8 agosto 2000, con la quale è stata volturata, a favore della Società Nuovo Crovato S.r.l. con sede legale in Varese, via Luigi Sacco, 14, l'autorizzazione di cui alla citata DGR n. 2228/1996;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 2406 del 8 agosto 2000, con la quale:

- è stata volturata, a favore della Società Nuovo Crovato S.r.l. con sede legale in Varese, via Luigi Sacco, 14, l'autorizzazione di cui alla citata DGR n. 3282/1997;
- è stato prorogato, di un anno, e pertanto fino al 31 ottobre 2000, il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto relativo al punto E9;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 3006 del 14 settembre 2001, con la quale:

- sono state autorizzate, in via definitiva, ai sensi dell'articolo 13 del d.p.r. 203/88, le emissioni in atmosfera, per il punto n. E2, relativamente all'impianto di produzione calce viva, calce idrata, e malta confezionata, sito in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Maniago, 54, località Rauscedo, da parte della Società Nuovo Crovato S.r.l.;
- è stata autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale al suddetto impianto;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 574 del 28 marzo 2006, con il quale:

- si è preso atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera, rilasciata con le citate DGR n. 2228 del 24 maggio 1996, n. 3282 del 31 ottobre 1997, n. 2405 del 8 agosto 2000, n. 2406 del 8 agosto 2000, e n. 3006/2001, dalla Società Nuovo Crovato S.r.l. alla Società Unicalce S.p.a. con sede legale in Brembilla (BG), via Ponti 18;

- è stata autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale all'impianto di produzione calce viva, calce idrata, e malta confezionata, sito in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Maniago, 54, località Rauscedo, da parte della Società Unicalce S.p.a.;

### **SCARICHI IDRICI**

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia-Acque-Energia, della Provincia di Pordenone n. 498 del 18 marzo 2003, con la quale la Società Nuovo Crovato S.r.l. con sede legale in Lecco, via Tonio da Belledo, 30, è stata autorizzata, per quattro anni, allo scarico, su suolo, di acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento sito in San Giorgio della Richinvelda (PN), via Maniago, 54, località Rauscedo;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale, della Provincia di Pordenone n. 785 del 14 aprile 2004, con la quale stata modificata la citata Determinazione n. 498/2003;

**Visto** l'atto del Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) prot. n. 1/2006 del 2 febbraio 2006, con il quale il sig. Alcanello Roberto nella qualità di Amministratore delegato della Società Nuovo Crovato S.r.l., è stato autorizzato, relativamente all'insediamento produttivo di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Maniago, 54, località Rauscedo, allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche nel suolo;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale, della Provincia di Pordenone n. 724 del 31 marzo 2006, con la quale è stato modificato e sostituito, a seguito della fusione per incorporazione della Società Nuovo Crovato S.r.l. nella Società Unicalce S.p.a., il punto 1 della citata Determinazione n. 785/2004;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale, della Provincia di Pordenone n. 529 del 8 marzo 2007, con la quale la Società Unicalce S.p.a. con sede legale in Brembilla (BG), via Ponti n. 18, è stata autorizzata, per quattro anni (17 marzo 2011), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, allo scarico su suolo di acque reflue industriali, provenienti dall'insediamento sito in San Giorgio della Richinvelda (PN), via Maniago, 54, località Rauscedo;

**Vista** la nota prot. n. 2007.24514 del 11 aprile 2007, con la quale la Provincia di Pordenone, a seguito del superamento dei limiti di accettabilità previsti nella Tabella 4, dell'Allegato 5, alla Parte Terza del d.lgs 152/2006, per il parametro pH, ha diffidato la Società Unicalce S.p.a. dal mantenere lo scarico oltre il limite di legge, intimando alla Società di porre in essere da subito tutti gli atti e accorgimenti necessari ad eliminare e a prevenire qualsiasi superamento dei limiti;

**Considerato** che l'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 59/2005, prevede che l'autorità competente stabilisca il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti e ad impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

**Visto** il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1454 del 20 luglio 2006, con il quale è stato stabilito, per l'attività di produzione di calce viva, calce idrata, grassello di calce, malte per l'edilizia e derivati, di cui al punto 3.1 dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (Impianti destinati alla produzione di clinker – cemento – in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50



tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno), il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando la data del 30 novembre 2006 per tale incombente;

**Vista** la domanda del 24 novembre 2006, con la quale la Società UNICALCE S.P.A. con sede legale in Comune di Brembilla (BG), via Ponti, 18, ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del d.lgs medesimo, del funzionamento dell'impianto di produzione di calce viva, calce idrata, grassello di calce, malte per l'edilizia e derivati, di cui al punto 3.1 dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (Impianti destinati alla produzione di clinker – cemento – in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno), sito in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Maniago, 54, frazione Rauscedo;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-40002-PN/AIA/13 del 11 dicembre 2006, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cui sopra;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-40004-PN/AIA/13 del 11 dicembre 2006, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), alla Provincia di Pordenone, e all'ARPA FVG, tutta la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

**Considerato** che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Messaggero Veneto" del 21 dicembre 2006, dell'annuncio previsto all'art. 5, comma 7 del d.lgs. 59/2005;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del d.lgs 59/2005;

**Vista** la nota prot. n. 2007.5704 del 26 gennaio 2007, con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato delle osservazione sulla documentazione AIA presentata dalla Società e ha chiesto delle integrazioni documentali;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-4134-PN/AIA/13 del 1 febbraio 2007, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società l'invio di un'ulteriore copia di tutta la documentazione presentata ai fini del rilascio dell'AIA;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-7107-PN/AIA/13 del 26 febbraio 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" l'ulteriore copia della documentazione AIA;

**Vista** la nota del 2 luglio 2008, con la quale la Società ha comunicato di avere in progetto la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di miscele destinato alla produzione di intonaci premiscelati per l'edilizia e ha chiesto al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici il parere di competenza circa l'obbligatorietà o meno di attivare la procedura di assoggettabilità (screening) per l'impianto medesimo;

**Vista** la nota del 31 luglio 2008, con la quale la Società ha comunicato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, l'intenzione di apportare una modifica non sostanziale all'impianto, precisando che la comunicazione stessa costituisce anche integrazione alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;

**Considerato** che in allegato alla citata nota del 31 luglio 2008, La Società ha trasmesso tutta la documentazione tecnica inerente la modifica da apportare;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-23083-PN/AIA/13 del 11 agosto 2008, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la documentazione riguardante la citata modifica;

**Visto** il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 5 novembre 2008, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Società comunica che la stessa è stata assolta, per non aver commesso il fatto, nel processo per il superamento dei limiti di legge nello scarico S4, in quanto il campionamento dal quale risultavano superati i limiti di ph era stato eseguito a monte dell'impianto di trattamento e quindi non era rappresentativo degli scarichi finali;
- il rappresentante della Provincia di Pordenone chiede alla Società chiarimenti riguardo allo scarico idrico delle acque di processo denominato S4;
- il rappresentante della Società fornisce i raggugli del caso;
- il rappresentante della Provincia di Pordenone dà lettura della richiesta di integrazioni contenute nella nota del 5 novembre 2008 che viene acquisita agli atti;
- il rappresentante della regione dà lettura della nota prot. n. 64892/ISP. del 6 ottobre 2008, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha espresso il parere di competenza circa il rilascio, alla Società Unicalce S.p.a. dell'autorizzazione integrata ambientale e ha richiesto integrazioni documentali;
- la Conferenza di servizi chiede alla Società di trasmettere al Servizio competente, entro 60 giorni dalla ricezione di copia del presente Verbale, 7 copie di un testo coordinato che includa anche le integrazioni richieste;
- la Conferenza di servizi conviene di aggiornare i lavori della Conferenza stessa, in attesa della documentazione che la Società dovrà fornire;

**Vista** la nota del 3 dicembre 2008, con la quale la Società ha trasmesso la Dichiarazione del gestore dell'impianto e la quietanza di pagamento relativa all'attività istruttoria;

**Vista** la nota del 8 gennaio 2009, con la quale la Società ha chiesto una proroga, fino al 30 aprile 2009, per la presentazione della documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-1138-PN/AIA/13 del 15 gennaio 2009, con la quale il Servizio competente ha concesso la proroga richiesta;

**Vista** la nota del 20 aprile 2009, con la quale la Società ha fornito le 7 copie del testo coordinato come richiesto dalla Conferenza di servizi svoltasi in data 5 novembre 2008;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-12807-PN/AIA/13 del 8 maggio 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la documentazione integrativa sopra menzionata;

**Vista** la nota prot. n. 2009/54011 del 18 settembre 2009, con la quale la Provincia di Pordenone ha manifestato la necessità, ai fini istruttori, relativamente agli scarichi idrici, che la Società specifichi la distanza dall'insediamento del più vicino tratto fognario e del

più vicino corpo idrico superficiale (con periodi di asciutta non superiori a 120 giorni/anno), comprese eventuali canalette del Consorzio di Bonifica Cellina Medusa e dichiarati che sussistono, allo stato attuale, le condizioni di deroga per scarico sul suolo (pozzi perdenti) di cui all'articolo 103, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Atteso** che con nota del 29 ottobre 2009, la Società ha risposto alle richieste formulate dalla Provincia di Pordenone con la citata nota del 18 settembre 2009, confermando il persistere delle condizioni di deroga per scarico sul suolo;

**Visto** il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 4 novembre 2009, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione riferisce che con fax del 4 novembre 2009, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla seconda seduta della Conferenza di servizi e ha trasmesso la nota prot. 79119/ISP. del 4 novembre 2009, della quale viene data pronta lettura, con la quale l'ASS stessa comunica di non rilevare motivi o pareri ostativi alla realizzazione e gestione del progetto in argomento;
- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 5365/09/SA-PA/26. del 3 novembre 2009, con la quale l'ARPA formula delle osservazioni e delle prescrizioni;
- il rappresentante della Regione dà lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti coinvolti;
- la Conferenza di servizi integra e modifica, conformemente a quanto discusso e deciso in tale sede, la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente;
- la Conferenza di servizi valuta ed approva la Relazione istruttoria come integrata e modificata;

**Preso Atto** che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", non ha partecipato alla seconda seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 4 novembre 2009;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-42912-PN/AIA/13 del 17 dicembre 2009, con la quale il Servizio competente ha inviato il Verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della l.r. 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 59/2005, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 5, comma 11, del d.lgs. 59/2005, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio del presente decreto, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere alla Regione di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'art. 9, comma 4, del d.lgs. medesimo;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 90, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## **DECRETA**

**Art. 1** - E' concessa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del d.lgs medesimo, del funzionamento dell'impianto di produzione di calce viva, calce idrata, grassello di calce, malte per l'edilizia e derivati, di cui al punto 3.1 dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (Impianti destinati alla produzione di clinker – cemento – in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno), sito in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Maniago, 54, frazione Rauscedo, da parte della Società UNICALCE S.P.A. con sede legale in Comune di Brembilla (BG), via Ponti, 18.

**Art. 2** - La presente autorizzazione sostituisce, a tutti gli effetti, i provvedimenti qui di seguito elencati:

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

- delibera della Giunta regionale n. 2228 del 24 maggio 1996;
- delibera della Giunta regionale n. 3282 del 31 ottobre 1997;
- delibera della Giunta regionale n. 2405 del 8 agosto 2000;
- delibera della Giunta regionale n. 2406 del 8 agosto 2000;
- delibera della Giunta regionale n. 3006 del 14 settembre 2001;
- decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 574 del 28 marzo 2006;

### **SCARICHI IDRICI**

- Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia-Acque-Energia, della Provincia di Pordenone n. 498 del 18 marzo 2003;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale, della Provincia di Pordenone n. 785 del 14 aprile 2004;
- atto del Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) prot. n. 1/2006 del 2 febbraio 2006;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale, della Provincia di Pordenone n. 724 del 31 marzo 2006;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale, della Provincia di Pordenone n. 529 del 8 marzo 2007;
- nota prot. n. 2007.24514 del 11 aprile 2007 della Provincia di Pordenone (diffida);

**Art. 3** - La durata dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 è fissata in 5 (cinque) anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 4** - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**Allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

**Art. 5** - Per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve applicare quanto previsto dal d.lgs 152/2006.

**Art. 6** - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. 59/2005.

**Art. 7** - La Società, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 59/2005, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento ARPA competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. medesimo.

**Art. 8** - L'ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 59/2005, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore, degli obblighi di comunicazione.

**Art. 9** - L'ARPA comunica al Servizio competente, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. 59/2005, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 10** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del d.lgs. 59/2005, comunica, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'Amministrazione regionale.

**Art. 11** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. 59/2005, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del d.lgs. medesimo.

**Art. 12** - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.m. 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo e all'articolo 3 della l.r. 11/2009 e a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs 59/2005, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico,


acustico e elettromagnetico.

**Art. 13** - Il gestore dello stabilimento è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.m. 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinente, delle misure di cui all'articolo 11, comma 9 del d.lgs 59/2005 e delle sanzioni previste dall'articolo 16, commi 2 e 6 del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art. 6, commi 1 e 4 del d.m. 24 aprile 2008.

**Art. 14** - Il gestore dello stabilimento, in caso di chiusura definitiva dell'impianto, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.m. 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale dell'ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi previsti all'articolo 12 del presente decreto.

**Art. 15** - Al fine della consultazione del pubblico, i documenti, gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione ed i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, sito in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste,  1 MAR. 2010



DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Dott. ing. Pierpaolo Gubertini



0 1 06 182051 295 1



0 1 06 182051 294 9



0 1 06 182051 293 8



# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sito su cui sorge l'impianto in oggetto è ubicato in una zona pianeggiante nel comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA, si sviluppa in un'area classificata dal vigente P.R.G.C. come D3.1 "ZONA PRODUTTIVA COMPRESA IN ZONA AGRICOLA"

Nell'area attorno allo stabilimento entro il raggio di un chilometro dal confine dello stabilimento sono presenti, abitazioni appartenenti al centro abitato di Rauscedo, scuole, la Superstrada Cimpello Sequals, Presa idrica dell'acquedotto comunale, il fiume Meduna, zone agricole un metanodotto e un'acquedotto. Lo stabilimento è servito da un elettrodotto di potenza maggiore o uguale a 15kW.

Nell'area attorno allo stabilimento non sono presenti altre attività produttive, pubblica fognatura, ospedali, impianti sportivi o ricreativi, riserve e parchi naturali.

### Ciclo produttivo

Lo stabilimento svolge attività di produzione di calce viva, calce idrata, grassello di calce, malte per l'edilizia e derivati.

L'attività dello stabilimento ha avuto inizio nel 1890.

Il ciclo produttivo inizia con la ricezione e messa in riserva del calcare frantumato proveniente da cave presenti nella zona pedemontana, il materiale arriva allo stabilimento su autotreni e viene depositato in cumuli su un apposito piazzale. Le sabbie necessarie alla produzione delle malte invece una volta arrivate allo stabilimento mediante camion cassonati vengono stoccate in box coperti.

### Produzione della calce viva

Dai cumuli di stoccaggio il calcare è prelevato con pala meccanica ed inviato ad una tramoggia di carico. Il minerale viene vagliato per separare la pezzatura inferiore ai 40mm inviando la rimanente parte del calcare ad alimentare il forno di produzione. Il forno impiegato nel processo di produzione è di tipo non rotativo "Fercalx" a tino unico, ha una potenzialità nominale di 200 tonnellate al giorno di CaO ed è alimentato esclusivamente a gas metano di rete ed ha una potenza termica nominale di circa 10MW.

La calce in uscita dal forno viene inviata direttamente allo stoccaggio in silo in attesa della successiva fase di frantumazione e vagliatura da dove viene poi stoccato in vari sili a seconda della granulometria in attesa delle successive fasi di lavorazione o del confezionamento oppure della vendita sfusa.

### Produzione di calce idrata

Parte della calce viva viene prelevata dai vari sili in funzione della pezzatura ed inviata all'impianto di idratazione dove mediante l'aggiunta di acqua viene prodotta la calce idrata la quale dopo un processo di vagliatura e macinazione viene stoccata in vari sili a seconda della granulometria in attesa del confezionamento della vendita sfusa o delle successive fasi di lavorazione.

### Produzione di Grassello di calce

Parte della calce viva viene prelevata dai vari sili in funzione della pezzatura ed inviata all'impianto di spegnimento dal quale dopo un processo di filtraggio e maturazione in opportune vasche viene ripreso con pale meccaniche ed inviato in parte all'impianto di insaccamento ed in parte destinato alla produzione di malte.

## Produzione di Malte

Parte del grassello proveniente dalle vasche di maturazione viene miscelato con sabbie nella maltiera da dove poi vengono stoccate in un silo polmone che alimenta le insaccatrici.

## Confezionamento e spedizione dei prodotti finiti

I prodotti venduti sfusi vengono caricati direttamente su automezzi mediante l'ausilio di proboscidi di carico dotate di opportuni filtri depolveratori.

I prodotti confezionati in sacchi di polietilene da 25kg vengono palettizzati e depositati in un magazzino coperto in attesa della spedizione.

## ENERGIA

Lo stabilimento utilizza l'energia termica fornita dalla combustione di gas metano per la cottura del calcare necessaria al processo di decarbonatazione.

Il consumo di energia elettrica in tutte le fasi di produzione nell'anno 2005 è stato pari a 2.213.972 kWh

Il bilancio energetico dell'intero stabilimento è riportato nella seguente tabella:

| Consumo energetico di tutte le attività (anno 2005) |                           |
|---|---------------------------|
| Energia elettrica                                   | metano                    |
| 2.213.972 kWh                                       | 5.510.957 Nm <sup>3</sup> |

## EMISSIONI

### Emissioni convogliate in atmosfera

All'interno dell'attività IPPC sono presenti 15 punti di emissione soggetti ad autorizzazione di cui 3 (E15,E16,E17) in attesa di autorizzazione.

Nella seguente tabella si riportano i punti di emissione presenti:

| camino | descrizione   | Trattamento fumi  |
|--------|---|-------------------|
| E1     | Forno Fercalx   | Filtri a maniche  |
| E2     | Impianto spegnimento calce                            | -                 |
| E5     | Idratore calce  | Filtri a maniche  |
| E6     | depolverizzazione nastri di reparto idratazione       | Filtri a maniche  |
| E7     | Molino a sfere CIM impianto idratazione               | Filtri a maniche  |
| E8     | Filtro separatore calce idrata fiore                  | Filtri a maniche  |
| E9     | Depolverazione carico automezzi                       | Filtri a maniche  |
| E10    | Depolverazione sili 1A e 4A insaccamento calce idrata | Filtri a maniche  |
| E11    | Depolverazione silo calce idrata fiore                | Filtri a maniche  |
| E12    | Depolverazione silo calce idrata speciale             | Filtri a maniche  |
| E13    | Depolverazione vagliatura calce e silo 9              | Filtri a maniche  |
| E14    | Depolverazione silo 2A e 3A insacco premiscelati      | Filtri a maniche  |
| E15    | Depolverazione nuovo impianto miscelazione            | Filtri a maniche  |
| E16    | Scaricatore a proboscide nuovo impianto miscelazione  | Filtro a cartucce |
| E17    | Depolverazione sili nuovo impianto miscelazione       | Filtri a cartucce |

### Emissioni diffuse e fuggitive

Per prevenire le emissioni diffuse legate al sollevamento delle polveri vengono adottati i seguenti accorgimenti:



- Durante i periodi di particolare siccità i piazzali e la viabilità interna vengono opportunamente bagnati
- I pavimenti dei reparti ed i piazzali vengono regolarmente puliti per evitare l'accumulo di polveri
- Le sabbie utilizzate all'interno del processo produttivo vengono acquistate già lavate e vagliate con un grado di umidità minimo in modo da ridurre al minimo la generazione di polveri durante le operazioni di movimentazione.

### Scarichi idrici

All'interno dell'attività sono presenti una linea di scarico al suolo di acque industriali e tre linee di scarico al suolo di acque assimilate alle domestiche.

- le acque saponate e le acque nere prima di essere scaricate nei pozzi perdenti vengono trattate rispettivamente in vasche condensa grassi e fossa imhoff.

- le acque industriali sono costituite dalle acque di sfioro della vasca di sedimentazione-equalizzazione dove viene accumulata l'acqua destinata all'utilizzo nei cicli produttivi. Tale vasca oltre ad essere riscaldata con acqua emunta da pozzo, viene utilizzata per il recupero delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, delle acque impiegate per il lavaggio dei mezzi e delle acque di sfioro delle vasche di spegnimento e maturazione della calce spenta. Prima di essere scaricate al suolo le acque di sfioro subiscono un processo di correzione del pH.

### Emissioni sonore

Lo stabilimento svolge la propria attività a ciclo continuo su tre turni giornalieri.

Le emissioni sonore dello stabilimento più rilevanti sono dovute alle operazioni di carico del forno ed alle operazioni di macinazione vagliatura ed insilaggio dei prodotti.

Il comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA non si è ancora dotato di un piano di zonizzazione acustica per cui i limiti di emissione sono quelli stabiliti dal DPCM 1/3/1991.

Dai risultati dell'ultima campagna di misurazioni effettuate del novembre 2005 presso i recettori posti lungo il perimetro dello stabilimento risultano rispettati i limiti relativi al periodo diurno e notturno.

### Produzione di rifiuti

All'interno dello stabilimento durante le fasi di produzione e le operazioni di manutenzione nell'anno 2005 sono stati prodotti circa 12.208,53 t di rifiuti non pericolosi e 2.080 kg di rifiuti pericolosi.

Nella seguente tabella sono riportati i rifiuti pericolosi prodotti nell'anno 2005

| Descrizione  | Codice CER | Quantità (anno 2005) |
|--|------------|----------------------|
| Scarti di olio minerale per motori ingranaggi e lubrificazione | 130205*    | 1.640 kg             |
| Cere e grassi esausti  | 120112*    | 440 kg               |

Nella seguente tabella sono riportati i rifiuti non pericolosi prodotti nell'anno 2005

| Descrizione  | Codice CER | Quantità (anno 2005) |
|--|------------|----------------------|
| Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce     | 101304     | 12.104 ton           |
| Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione | 170904     | 50.560 kg            |
| Imballaggi di materiali misti                            | 150106     | 31.900 kg            |
| Ferro e acciaio  | 170405     | 15.350 kg            |
| Fanghi delle fosse settiche                              | 200304     | 4.500 kg             |
| Metallo  | 200140     | 2.220 kg             |

All'interno dello stabilimento sono presenti 3 aree distinte per lo stoccaggio dei rifiuti

| # | descrizione                            | CER                        | modalità   | Volume m3 |
|---|--|----------------------------|--|-----------|
| 1 | Deposito olii e grassi                 | 120112*<br>130205*         | Fusti entro bacini di contenimento in locale coperto | 0,6       |
| 2 | Area Stoccaggio refrattario            | 170904                     | Locale coperto e pavimentato                         | -         |
| 3 | Zona stoccaggio rifiuti non pericolosi | 150106<br>170405<br>200140 | In Contenitori Scarrabili                            | 22        |


La Società ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 del D.Lgs 152/06.

### BONIFICHE AMBIENTALI

L'area su cui sorge lo stabilimento non è stata inclusa tra le aree per cui sono richiesti interventi di bonifica ai sensi del D.M. 471/99.

### IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Per tipologia e quantità di materiali trattati e stoccati, l'impianto non è soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs 334/99 agli articoli 6,7 e 8.



# ALLEGATO A



## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento vengono adottate le seguenti MTD:

| MTD                                    | Descrizione  | Stato di attuazione   |
|--|--|---|
| <b>Forno FERCALX</b>                   |  |   |
| Riduzione del consumo di calcare       | L'azienda non possiede una propria cava per cui acquista esclusivamente calcare avente pezzatura adeguata alle caratteristiche del forno   | applicato   |
|  | Installazione di due o più forni che utilizzano un ampio range di pezzatura  | Non possedendo una propria cava tale tecnica non è attuabile  |
|  | Movimentazione eseguita mediante nastri trasportatori al fine di ridurre la formazione di polveri fini   | applicato   |
| Riduzione del consumo di energia       | Il controllo del processo è ottimizzato mediante la completa informatizzazione di tutte le fasi del processo   | applicato   |
|  | Installazione di un forno rigenerativo a flusso parallelo  | In considerazione della vita residua del forno attuale tale intervento non risulta economicamente applicabile |
|  | L'azienda effettua annualmente, in funzione della sostanziale costanza della composizione della materia prima, l'analisi del calcare   | applicato   |
|  | L'azienda effettua l'analisi dell'anidride carbonica residua nel CaO prodotto due volte al giorno  | applicato   |
|  | Al fine di ridurre i consumi energetici l'azienda ha da tempo adottato il trasporto del calcare, dalla zona di deposito al forno, mediante nastri trasportatori  | applicato   |
| Riduzione delle emissioni in atmosfera | Abbattimento delle emissioni di polveri mediante l'impiego di stazione filtrante a cui sono convogliate le emissioni del forno. Tale filtro è dotato di sistema di pulizia comandato da sistema di rilevazione delle perdite di carico | applicato   |
|  | L'azienda provvede alla pulizia periodica di tutti i piazzali asfaltati e ad assicurarne una adeguata bagnatura al fine di limitare le emissioni diffuse. Inoltre i sistemi di trasporto, costituiti da nastri, operano in depressione | applicato   |
| Riduzione delle emissioni sonore       | I sistemi di trasporto del calcare dai cumuli di deposito al forno sono installati in tunnel sotterranei   | applicato   |
|  | Installazione dei componenti più rumorosi del forno in posizioni opportune al fine di schermare verso l'esterno l'emissione sonora (in particolare sistema di trattamento fumi)  | applicato   |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Riduzione degli scarichi idrici                                       | Il forno non necessita di risorse idriche (non è necessario lavare il calcare che alimenta il forno)  | applicato |
| Riduzione dei rifiuti   | Le polveri e i prodotti non conformi vengono riciclati o commercializzati come prodotti specifici, può essere prodotto olio diatermico esausto in occasione della sostituzione dello stesso   | applicato |
| <b><i>IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VAGLIATURA E INSILAGGIO CALCE</i></b> |   |           |
| Riduzione delle emissioni in atmosfera                                | Abbattimento delle emissioni di polveri mediante l'impiego di stazione filtrante a cui sono convogliate le emissioni generate dalle varie parti dell'impianto. Tale filtro è dotato di sistema di pulizia comandato da sistema di rilevazione delle perdite di carico.        | applicato |
|   | L'azienda provvede alla pulizia periodica di tutti i piazzali asfaltati e ad assicurarne una adeguata bagnatura al fine di limitare le emissioni diffuse. Inoltre i sistemi di trasporto, costituiti da nastri, operano in depressione  | applicato |
| Riduzione delle emissioni sonore                                      | L'intero impianto è installato all'interno di locale chiuso posto al di sopra dei silos di stoccaggio. Tutti i nastri di trasporto e il sollevatore a tazze sono racchiusi all'interno di strutture chiuse al fine di contenere sia le emissioni sonore che quelle di polveri | applicato |
| Riduzione degli scarichi idrici                                       | L'impianto, per il funzionamento, non richiede l'utilizzo di acqua  | applicato |
| Riduzione dei rifiuti   | Le polveri raccolte dalla stazione filtrante sono riutilizzate o vendute come prodotti specifici. Gli unici rifiuti prodotti derivano dalle normali operazioni di manutenzione  | applicato |
| <b><i>IMPIANTO DI IDRATAZIONE ED INSILAGGIO</i></b>                   |   |           |
| Riduzione delle emissioni in atmosfera                                | Abbattimento delle emissioni di polveri mediante l'impiego di stazione filtrante a cui sono convogliate le emissioni generate dalle varie parti dell'impianto.  | applicato |
|   | Tutte le parti dell'impianto sono mantenute in depressione al fine di ridurre al minimo eventuali emissioni diffuse   | applicato |
| Riduzione delle emissioni sonore                                      | Tutto l'impianto è posto all'interno di edificio chiuso. Inoltre le apparecchiature maggiormente rumorose sono installate all'interno di cabina fonoassorbente  | applicato |
| Riduzione degli scarichi idrici                                       | L'acqua necessaria per il processo di idratazione viene dosata accuratamente per cui l'impianto non genera scarichi idrici  | applicato |
| Riduzione dei rifiuti   | Le polveri e i prodotti non conformi vengono riciclati o venduti come prodotti specifici. Gli altri rifiuti derivano dalle normali operazioni di manutenzione   | applicato |

| <b>IMPIANTO DI PRODUZIONE DI GRASSELLO DI CALCE</b>              |   |           |
|--|---|-----------|
| Riduzione delle emissioni in atmosfera                           | L'impianto non dispone di impianto di abbattimento in quanto lo stesso risulta di fatto non necessario  | applicato |
| Riduzione delle emissioni sonore                                 | L'impianto non presenta fonti di rumore particolarmente intense. La zona di installazione è comunque tale da consentire una adeguata schermatura delle emissioni sonore verso eventuali recettori esterni al sito industriale | applicato |
| Riduzione degli scarichi idrici                                  | L'acqua in eccesso viene inviata all'impianto di depurazione e dopo il trattamento di sedimentazione viene riutilizzata all'interno del ciclo produttivo  | applicato |
| Riduzione dei rifiuti  | I rifiuti generati dall'impianto derivano dalle normali operazioni di manutenzione.   | applicato |
| <b>REPARTO INSACCAMENTO E PALLETTIZZAZIONE GRASSELLO E MALTE</b> |   |           |
| Riduzione delle emissioni in atmosfera                           | Tale impianto non genera emissioni in atmosfera   | applicato |
| Riduzione delle emissioni sonore                                 | L'impianto non presenta fonti di rumore particolarmente intense. L'impianto è comunque installato all'interno di edificio chiuso  | applicato |
| Riduzione dei rifiuti  | I rifiuti generati dall'impianto derivano dalle normali operazioni di manutenzione.   | applicato |
| <b>REPARTO INSACCAMENTO CALCE VIVA</b>                           |   |           |
| Riduzione delle emissioni in atmosfera                           | Tale impianto non genera emissioni in atmosfera   | applicato |
| Riduzione delle emissioni sonore                                 | L'impianto non presenta fonti di rumore particolarmente intense. L'impianto è comunque installato all'interno di edificio chiuso  | applicato |
| Riduzione dei rifiuti  | I rifiuti generati dall'impianto derivano essenzialmente dalla rottura dei contenitori utilizzati per l'imballaggio. Inoltre sono generati i rifiuti generati dalle normali operazioni di manutenzione.                       | applicato |
| <b>REPARTO INSACCAMENTO CALCE IDRATA</b>                         |   |           |
| Riduzione delle emissioni in atmosfera                           | I punti di emissione sono opportunamente depurati mediante due stazioni filtranti a maniche   | applicato |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| Riduzione delle emissioni sonore         | L'impianto non presenta fonti di rumore particolarmente intense. L'impianto è comunque installato all'interno di edificio chiuso  | applicato |
| Riduzione dei rifiuti                    | I rifiuti generati dall'impianto derivano essenzialmente dalla rottura dei contenitori utilizzati per l'imballaggio. Inoltre sono generati i rifiuti generati dalle normali operazioni di manutenzione.   | applicato |
| <b>NUOVO IMPIANTO PRODUZIONE MISCELE</b> |   |           |
| Riduzione delle emissioni in atmosfera   | Abbattimento delle emissioni di polveri mediante l'impiego di filtri a maniche e filtri a cartucce a cui sono convogliate le emissioni delle varie parti dell'impianto  | applicato |
|  | Tutte le parti dell'impianto sono mantenute in depressione al fine di ridurre al minimo eventuali emissioni diffuse   | applicato |
| Riduzione delle emissioni sonore         | L'impianto è installato all'interno di edificio chiuso, realizzato con pannelli fonoassorbenti.   | applicato |
| Riduzione degli scarichi idrici          | L'impianto, per il funzionamento, non richiede l'utilizzo di acqua.   | applicato |
| Riduzione dei rifiuti                    | Le polveri e i prodotti non conformi vengono riciclati o commercializzati come prodotti specifici.<br>I rifiuti generati dall'impianto derivano essenzialmente dalla rottura dei contenitori utilizzati per l'imballaggio. Inoltre sono generati i rifiuti generati dalle normali operazioni di manutenzione. | applicato |



# ALLEGATO B



L'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.lgs 59/2005 viene rilasciata alla UNICALCE s.p.a. relativamente allo stabilimento situato in via Maniago 54, frazione Rauscedo, nel comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

### Punto di emissione E1 (forno "FERCALX")

valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

|   |            |
|---|------------|
| Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub> ..... | 300 mg/Nmc |
| Ossidi di Zolfo espressi come SO <sub>2</sub> ..... | 35 mg/Nmc  |
| Polveri .....                                       | 20 mg/Nmc  |

### Punto di emissione E2 (impianto spegnimento calce)

|               |           |
|---------------|-----------|
| Polveri ..... | 20 mg/Nmc |
|---------------|-----------|

### Punti di emissione E5(idratatore), E6(impianto idratazione/spegnimento), E7(frantoio

micronizzazione), E8(filtro separatore calce chimica), E9(Captazione polveri da nastri trasportatori),

|               |           |
|---------------|-----------|
| Polveri ..... | 20 mg/Nmc |
|---------------|-----------|

### Punti di emissione E10, E11, E12, E13, E14 (Aspirazione polveri sili)

|               |           |
|---------------|-----------|
| Polveri ..... | 10 mg/Nmc |
|---------------|-----------|

Per i nuovi punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

### Punti di emissione E15 (nuovo impianto miscelazione), E16 (scaricatore a proboscide)

|               |           |
|---------------|-----------|
| Polveri ..... | 20 mg/Nmc |
|---------------|-----------|

### Punto di emissione E17 (sili nuovo impianto miscelazione)

|               |           |
|---------------|-----------|
| Polveri ..... | 10 mg/Nmc |
|---------------|-----------|

*I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.*

*Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D:Lgs.152/06).*

La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001.

Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino a norma di sicurezza che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001.

Si raccomanda che i tronchetti siano dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa.

Relativamente ai nuovi punti di emissione la ditta dovrà:

- comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n.6 "Friuli occidentale" e al Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto;
- mettere a regime l'impianto entro sei mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n.6 "Friuli occidentale" e al Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA;
- entro 45 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n.6 "Friuli occidentale" e al Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

### **Prescrizioni generali**

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- b) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

### **SCARICHI IDRICI**

Lo scarico S4 avviene su suolo (pozzi perdenti) in quanto, come comunicato dal Comune di S. Giorgio della Richinvelda con nota del 01.10.09 "...il più vicino tratto di rete fognaria si trova a circa



350 mt dallo stabilimento. La condotta recapita nel depuratore fognario ubicato nella frazione di Rauscedo che non è progettato per ricevere acque reflue industriali”.

Lo scarico dista almeno un chilometro dal corpo idrico superficiale torrente Meduna e circa 300 mt dal canale “scarico Meduna” del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna che è in fase di dismissione (nota del Consorzio del 26.10.09), quest’ultimo si trova ad una differenza di quota dal punto di scarico di circa 4,5 mt., inoltre, tra il punto di scarico su suolo e detto canale sono interposte alcune proprietà private e una strada comunale.

Sono autorizzati i seguenti scarichi:

| Scarico | Tipologia acque scaricate  | Trattamento                          | recapito  |
|---------|--|--------------------------------------|---|
| S4      | Scarico industriale costituito da: acque di sfioro delle vasche di maturazione del grassello di calce, acque lavaggio automezzi prive di tensioattivi, acque meteoriche dal dilavamento di tetti e piazzali e acque di bagnatura dei piazzali. | Sedimentazione e correzione pH       | 2 pozzi perdenti con sistema di sub-irrigazione |
| S3      | acque nere e saponate derivanti da bagni e servizi   | Vasca condensa grassi e fossa imhoff | Pozzo perdente                                  |
| S2      | acque nere e saponate derivanti da bagni e servizi   | Vasca condensa grassi e fossa imhoff | Pozzo perdente                                  |
| S1      | acque nere e saponate derivanti da bagni e servizi   | Vasca condensa grassi e fossa imhoff | Pozzo perdente                                  |

Lo scarico delle acque reflue può avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza e quanto previsto dall'art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;-
- b) lo scarico deve essere mantenuto accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
- c) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. A tal proposito, entro sei mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale, la ditta dovrà trasmettere alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n.6 “Friuli occidentale” e al Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA una dettagliata relazione tecnica contenente le modalità tecniche ed operative adottate al fine di rispettare tale prescrizione;
- d) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali e quelle per il controllo in continuo e regolazione del pH devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
- e) mantenere il sistema di allarme che si attiva qualora il pH superi l'intervallo ottimale di funzionamento;
- f) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non dovranno immettere nell'ambiente

materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali.

Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:

- a) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
- b) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto a.

## RIFIUTI

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

Prescrizioni:

- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;

## RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA, la Ditta dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

## MTD

Entro 6 mesi dalla pubblicazione su Gazzetta ufficiale delle linee guida relative alle attività 3.1 dell'allegato I del D.Lgs n. 59/2005, il gestore dovrà inviare alla Regione una relazione contenente lo stato di applicazione delle MTD con riferimento puntuale alle stesse.



# ALLEGATO C



## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e tenuti presso l'impianto a disposizione delle Autorità di controllo.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

### Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

### Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto agli impianti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari, all'ARPA FVG. Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

### **Accesso ai punti di campionamento**

La ditta dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi idrici
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti
- e) pozzo di approvvigionamento idrico.

### **Modalità di conservazione dei dati**

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

### **Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano**

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS competenti con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS, ARPA FVG. una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs n. 59/2005, il gestore trasmette alla Regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'ISPRA -Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente.

## **RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO**

Nella Tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

| <b>Soggetti</b>          |   | <b>Nominativo del referente</b>   |
|--------------------------|---|---|
| Gestore dell'impianto    | UNICALCE S.p.a.   | LUIGI BIASION   |
| Società terze contraenti | Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi         | Come identificate da comunicazione dell'Azienda   |
| Autorità competente      | Regione Friuli Venezia Giulia   | Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG |
| Ente di controllo        | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia | Direttore del Dipartimento di Pordenone   |

## **ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE**

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - *Inquinanti monitorati*

| Parametri             | Punto di emissione |  | Frequenza controllo |             | Metodi  |
|-----------------------|--------------------|--|---------------------|-------------|---|
|                       | E1                 | E2, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17 | continuo            | discontinuo |   |
| Ossidi di Azoto (NOx) | x                  | -  | -                   | annuale     | Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 D.Lgs. 152/06) |
| Ossidi di Zolfo (SOx) | x                  | -  | -                   | annuale     |   |
| Polveri totali        | x                  | x  | -                   | annuale     |   |

Per quanto riguarda gli impianti esistenti che emettono in atmosfera attraverso i punti di emissione E10, E11, E12, E13, E14 e l'impianto nuovo, dopo la messa a regime, avente punto di emissione E17, trattandosi di sili dotati di idoneo sistema di abbattimento delle polveri, la società è esonerata dall'effettuare i controlli analitici alle emissioni in atmosfera qualora effettui correttamente le operazioni di manutenzione degli impianti.

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - *Sistemi di trattamento fumi*

| Punto emissione                                      | Sistema di abbattimento | Parti soggette a manutenzione (periodicità)   | Punti di controllo del corretto funzionamento | Modalità di controllo (frequenza)                 | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
|--|-------------------------|---|---|---|--|
| E1, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 | 08 Filtri a maniche     | Controllo di funzionamento (giornaliero), efficienza soffiaggio maniche (mensile)   | Depressione differenziale                     | mediante lettura del relativo strumento (mensile) | Registro cartaceo                                  |
|  |                         |   | emissioni al camino                           | Analisi emissioni (annuale)                       | Rapporto di prova                                  |
| E16, E17   | 08 Filtri a cartucce    | Controllo di funzionamento (giornaliero), sostituzione cartucce (secondo necessità) | emissioni al camino                           | Analisi emissioni (annuale)                       | Rapporto di prova                                  |

### Acqua

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 5 – Inquinanti monitorati:

|                       | S1, S2,<br>S3 | S4 | Modalità di controllo<br>e frequenza |             | Metodi   |
|-----------------------|---------------|----|--------------------------------------|-------------|--|
|                       |               |    | Continuo                             | Discontinuo |  |
| pH                    |               | X  |                                      | Semestrale  | Metodiche derivate<br>da CNR-IRSA, EPA,<br>ISO, ASTM, etc. |
| Solidi sospesi totali |               | X  |                                      | Semestrale  |  |
| Cloruri               |               | X  |                                      | Semestrale  |  |

## Rumore

Entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07, ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dello Stabilimento, nelle postazioni di misura individuate nella tavola n°2 d.d. novembre 2005 allegata alla Relazione Tecnica "Valutazione previsionale di impatto acustico nuovo impianto miscele", d.d. 30/06/08 allegata all'istanza di A.I.A.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure eseguite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

## GESTIONE DELL'IMPIANTO

### Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 6 e 7 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 6 – Controlli sui macchinari

| Apparato  | Parametri                    |                            |        |             | Perdite        |   |
|---|------------------------------|----------------------------|--------|-------------|----------------|---|
|   | Controllo                    | Frequenza<br>dei controlli | Fase   | Modalità    | Sostanza       | Modalità<br>di registrazione<br>dei controlli |
| Stazione filtrante<br>punti di<br>emissione E1, E5,<br>E6, E7, E8, E9,<br>E10, E11, E12,<br>E13, E14, E15 | Depressione<br>differenziale | <i>mensile</i>             | regime | strumentale | Polveri inerti | Registro cartaceo                             |
| Stazione filtrante<br>punti di<br>emissione E16,<br>E17   | <i>Controllo filtri</i>      | Mensile                    | regime | visivo      | Polveri inerti | Registro cartaceo                             |

Tab. 7 – *Interventi di manutenzione ordinaria*

| Apparato   | Tipo di intervento             | Frequenza  | Modalità di registrazione delle manutenzioni |
|--|--------------------------------|--|--|
| Stazione filtrante punti di emissione E1   | sostituzione maniche filtranti | Secondo necessità (almeno ogni 18 mesi di reale funzionamento dell'impianto) | Registro cartaceo                            |
| Stazione filtrante punti di emissione E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 | sostituzione maniche filtranti | Secondo necessità  | Registro cartaceo                            |
| Stazione filtrante punti di emissione E16, E17   | sostituzione filtri            | Secondo necessità  | Registro cartaceo                            |

### Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 8 e 9 vengono evidenziati le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati, su dotazioni significative dell'impianto.

Tab. 8- *Punti critici degli impianti e del processo produttivo*

| Apparato      | Parametri  |                     |        |            | Perdite                                  |   |
|---------------|--|---------------------|--------|------------|--|---|
|               | Parametri  | Frequenza controlli | Fase   | Modalità   | Sostanza                                 | Modalità di registrazione dei controlli     |
| Forno FERCALX | O <sub>2</sub> ; CH <sub>4</sub> ; CO; CO <sub>2</sub> | In continuo         | regime | automatico | CH <sub>4</sub> ; CO;<br>CO <sub>2</sub> | Registrazione oraria su modulistica interna |

Tab. 9 – *Interventi di manutenzione sui punti critici*

| Apparato      | Tipo di intervento                                       | Frequenza                       | Modalità di registrazione dei controlli |
|---------------|--|---------------------------------|---|
| Forno FERCALX | Manutenzione programmata secondo indicazioni costruttore | secondo indicazioni costruttore | Bollettino di intervento                |

### Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 10 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 10 - *Monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale*

| Indicatore   | Unità di misura | Modalità di calcolo                      | Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento | Modalità di registrazione |
|--|-----------------|--|--|---------------------------|
| Consumo specifico energia elettrica                      | KWh/t           | Consumo energia elettrica/tonnellate CaO | giornaliero  | Modulo cartaceo           |
| Consumo specifico gas metano                             | MJ/t            | Consumo gas metano/tonnellate di CaO     | giornaliero  |                           |
| Quantità specifica di acqua prelevata ad uso industriale | mc/t            | Acqua prelevata/ tonnellate di CaO       | Annuale gen. – dic.                                |                           |

## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al D.M. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 11, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del D.M. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Tabella 11- Attività dell'ente di controllo

| Tipologia di intervento  | Componente ambientale interessata                     | Frequenza    | Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni) |
|--|---|--------------|---|
| Verifica delle prescrizioni (Allegato IV al D.M. 24 aprile 2008) | Aria  | Quinquennale | 1   |
|  | Acqua   | Quinquennale | 1   |
|  | Rifiuti   | -            | -   |
|  | Clima acustico  | -            | -   |
| Campionamento e analisi (Allegato V, al D.M. 24 aprile 2008)     | Aria<br>-Camino E1<br>-tutti gli inquinanti del PMC   | Quinquennale | 1   |
|  | Acqua<br>-Scarico S4<br>-tutti gli inquinanti del PMC | Quinquennale | 1   |

